COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari (1874) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* ... 4, 6, 7, 8, 9, 10

Borruso Andrea 4, 5, 6, 9, 10

Cavicchioli Andrea 4

Facchiano Ferdinando, *Relatore* 4, 5, 7 8, 9, 10

Foti Luigi, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 8, 9, 10

Ghezzi Giorgio 5

Postal Giorgio, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 4, 5, 6, 7, 10

Rotiroti Raffaele 7

Samà Francesco 4, 6, 7, 8, 9, 10

Sapienza Orazio 4, 6

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 11

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1846) ... 11

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 11, 13

Rotiroti Raffaele, *Relatore* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari (1874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari ».

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha esaurito, nella seduta del 20 gennaio scorso, la discussione sulle linee generali ed ha ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che, in data 28 gennaio 1988, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione, a condizione che il comma 2 dell'articolo 3 sia così riformulato: « Si prescinde, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 28 febbraio 1988.

2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore straniero è tenuto a fornire prova documentale all'autorità di Pubblica sicurezza che il suo ingresso in Italia è avvenuto anteriormente alla data del 27 gennaio 1987, attraverso l'esibizione del passaporto o documento equipollente dal quale risulti la data di ingresso, ovvero, in mancanza, di un atto della pubblica amministrazione dal quale si desuma in modo certo la sua presenza in Italia anteriormente alla data medesima.

L'onorevole Sapienza ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 28 febbraio 1988 *con le seguenti:* 30 settembre 1988.

1. 3.

Gli onorevoli Samà e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

1. 1.

Comunico altresì di aver presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere la parola: documentale.

1. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole da: attraverso l'esibizione *fino alla fine del comma.*

1. 4.

FRANCESCO SAMÀ. Solo una battuta, per chiarire il significato dell'emendamento di cui sono primo firmatario. Poiché la sanatoria prevista nel disegno di legge in esame si riferisce a lavoratori clandestini che si trovano già nel territorio nazionale, è assurdo richiedere da parte loro l'esibizione del passaporto o di un documento equipollente. Sono convinto, pertanto, che il secondo comma, contenente tale previsione vada soppresso, perché non aiuta la sanatoria che si vuole attuare, ma va in senso contrario ad essa.

ANDREA CAVICCHIOLI. Le argomentazioni svolte a suffragio dell'emendamento soppressivo mi trovano concorde, in quanto è chiaro che la filosofia di questo disegno di legge è quella di regolarizzare la posizione dei lavoratori clandestini. È del tutto ovvio, quindi, che porre ulteriori sbarramenti e difficoltà sarebbe contrario allo spirito del provvedimento.

ORAZIO SAPIENZA. Vorrei, innanzitutto, affermare che non condivido il concetto di clandestinità nel senso in cui è stato esposto dal collega Samà. Essere clandestini significa che si è arrivati di notte, a bordo di una barca, o non vuol dire piuttosto che si è entrati in Italia regolarmente, con un passaporto per turisti, e poi si è rimasti in questo paese per lavorare clandestinamente? Sono convinto che sia quest'ultimo il significato accolto dal disegno di legge. In caso contrario, ammetteremmo il principio che nel nostro paese chiunque può introdursi illegalmente, a remi, a nuoto o in altri mille modi!

Ritengo, pertanto, che la previsione della richiesta di passaporto o altro documento, di cui al secondo comma, vada mantenuta, proprio per evitare che il nostro paese diventi punto di approdo di chiunque intenda non lavorare onestamente, ma svolgere altre attività poco chiare.

Vorrei ora illustrare molto brevemente il mio emendamento. Ricordo ai colleghi che l'esigenza di un ulteriore spostamento in avanti del termine previsto per la proroga si era già manifestata nella precedente seduta, in cui si era parlato, addirittura, di rinviare la scadenza di un anno.

Ritengo, quindi, che la proroga di sei mesi possa costituire un idoneo punto di mediazione.

ANDREA BORRUSO. Non sono, in linea di massima, contrario alla proroga della data di regolarizzazione; debbo ricordare, però, che si tratta dell'ennesima proroga, ed ho ragione di pensare che a settembre ne seguirà un'altra, per permettere al disegno di legge di iniziativa del ministro dell'interno di arrivare a compimento.

Vorrei, inoltre, far notare al Governo che l'utilizzazione di questo canale rischia di non risolvere i problemi dei lavoratori extracomunitari in Italia se, nel contempo, non viene approvato il disegno di legge organico sulla materia, che è fondamentale da questo punto di vista.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Con riferimento all'emendamento 1. 3, mi rimetto alla Commissione, in quanto avrei preferito che la proroga non fosse andata oltre il 30 giugno 1988.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapienza 1. 3, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Samà e Pallanti 1. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Chiedo al sottosegretario Postal qualche chiarimento in merito alla documentazione.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* So che in questa Commissione sono state sollevate molte perplessità circa la formulazione del secondo comma dell'articolo 1. Tale formulazione è scaturita da un mio incontro, avvenuto nella sede del Ministero dell'interno, con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali; si ritenne allora, e si conferma oggi, assolutamente necessario individuare uno strumento attraverso il quale poter desumere in modo certo la presenza in Italia del lavoratore straniero anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.

Poiché il riferimento al passaporto ha creato problemi, possiamo anche eliminarlo, ma resta il fatto che deve necessariamente essere previsto uno strumento di prova documentale.

GIORGIO GHEZZI. Condivido la critica di fondo mossa dal collega Samà al secondo comma dell'articolo 1; invito i colleghi a tener presente il contenuto del quinto comma dell'articolo 16 della legge n. 943 del 1986, che prevede un meccanismo diverso.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Infatti, si riferisce al riconoscimento.

GIORGIO GHEZZI. L'attuale formulazione potrebbe essere modificata riferendosi al principio di cui al quinto comma dell'articolo 16 della legge ora richiamata (atto notorio). In questo modo potremmo evitare le temute ingiustizie e non cadremmo nelle contraddizioni prima evidenziate dal collega Samà.

ANDREA BORRUSO. Vorrei far notare al rappresentante del Governo che vi sono due diverse fattispecie di persone che richiedono la regolarizzazione della loro situazione. Per coloro che sono entrati in Italia attraverso i normali passaggi di frontiera, muniti quindi di un regolare passaporto, non esiste alcun problema per quanto attiene all'accertamento della data di ingresso nel nostro paese.

La maggior parte dei lavoratori interessati dal provvedimento, però, è costituita da clandestini. Esistono alcune frontiere che si possono definire – se mi è consentito – dei « passaggi facili »; in questi casi, stabilire con esattezza il momento dell'entrata in Italia diviene problematico.

La *ratio* del quinto comma dell'articolo 16 della legge n. 943 consisteva appunto nel prevedere, oltre ad una ricognizione dell'identità del lavoratore interessato, l'accertamento che il suo ingresso in Italia fosse precedente all'entrata in vigore della legge istitutiva della regolarizzazione.

Ritengo, pertanto, che la strada più corretta passi per una rielaborazione sulla base del quinto comma dell'articolo 16. La vasta area interessata dal provvedimento sulla regolarizzazione – ripeto – è quella dei clandestini. È questa la ragione per la quale insisto sulla mia osservazione.

Accettare la norma proposta significa spostare di fatto il termine ultimo fissato per l'ingresso in Italia (che attualmente è il 27 gennaio 1987), ed estendere il processo di regolarizzazione a coloro che, proprio per effetto della legge in via di approvazione (è questo il cuore del problema), hanno premuto sulle nostre frontiere in date successive.

Vorrei ricordare ai colleghi che, stando ai dati dei commissariati periferici, vi è stato un forte afflusso di clandestini nel nostro paese, proprio a seguito della legge approvata dal Parlamento. La carenza di altre leggi non ci ha consentito di regolarizzare ulteriormente questo settore. Bisogna però tener presente che il termine principale del problema è rappresentato dall'immigrato clandestino, non da colui che è entrato regolarmente nel nostro paese.

In questa situazione chiedere l'esibizione di una prova documentale quale quella prevista dal secondo comma del provvedimento al nostro esame assomiglia molto ad una « grida manzoniana ». A mio avviso – ripeto – la strada per trovare una soluzione è quella di lavorare sul quinto comma dell'articolo 16 della legge n. 943.

PRESIDENTE. I due emendamenti da me presentati sono volti ad eliminare l'aggettivo « documentale » ed i riferimenti al passaporto; con l'espressione « prova », pertanto, s'intende qualunque elemento atto a documentare la data d'ingresso in Italia, anche l'atto notorio.

In considerazione delle modifiche da me proposte, vorrei chiedere agli onorevoli Samà e Pallanti se siano disponibili a ritirare il loro emendamento interamente soppressivo.

FRANCESCO SAMÀ. D'accordo, signor presidente: ritiriamo l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 1. 2 e 1. 4.

ANDREA BORRUSO. Si tratta di una materia estremamente delicata. Prescrivere semplicemente la necessità di una prova generica significa rimettere al commissariato la possibilità di decidere che cosa sia idoneo a costituirla.

Questa scelta comporta qualche rischio. Ritengo si possa condividere la proposta di sopprimere l'aggettivo « documentale »; si deve, però, considerare come prova valida anche l'atto notorio – a cui fa riferimento il quinto comma dell'articolo 16 della legge vigente – che attesti non solo l'identità della persona, ma anche la sua data d'ingresso nel paese, sulla base delle testimonianze che il soggetto è obbligato a fornire.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Volevo precisare alla Commissione che la *ratio* del secondo comma dell'articolo 1 era appunto quella di superare l'atto notorio.

Se vogliamo che siano rispettati i termini della proroga, è necessario restringere non il campo degli strumenti attraverso i quali viene garantita l'identità della persona, i quali rimangono codificati dall'articolo 16 della legge n. 943, ma l'ambito di quelli volti a dimostrare che l'ingresso del lavoratore in Italia è stato antecedente al 27 gennaio 1987.

Nel ribadire le mie perplessità sul ricorso all'atto notorio, che potrebbe essere utilizzato in maniera non corretta, mi rimetto comunque alla Commissione.

ORAZIO SAPIENZA. Non sono contrario alla regolarizzazione della posizione dei clandestini; mi sembra, però, che ci stiamo comportando da « gesuiti ».

Se, infatti, accettiamo il principio che sia sufficiente l'atto notorio, consentiamo di fatto uno spostamento dei termini della sanatoria al 30 settembre 1988.

È questa la verità. Allora diciamo con sincerità che è questo l'obiettivo che vogliamo perseguire. È, infatti, una menzogna sostenere che vogliamo mantenere ferma la data del 27 gennaio 1987, se poi accettiamo il ricorso all'atto notorio.

È questa la ragione che mi spinge a non essere d'accordo su tale punto, non una mancanza di volontà di regolarizzare la posizione dei clandestini.

Accettare l'atto notorio come prova significa, di fatto, far slittare il termine della sanatoria senza ammetterlo apertamente, per una forma, ripeto, di « gesuitismo ».

FRANCESCO SAMÀ. Vorrei che fossero precisati alcuni punti. È chiaro, infatti, che per un commissario di pubblica sicurezza la prova può essere rappresentata dall'esibizione del passaporto, mentre potrebbe non essere sufficiente l'atto notorio.

Se, al contrario, si assicura che come prova verrà accettato anche l'atto di notorietà firmato da due testimoni, non ho difficoltà ad accogliere la proposta, riservandomi di formalizzare in un ordine del giorno la mia richiesta in tal senso.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È intendimento dell'amministrazione chiarire il contenuto

della norma, tramite direttive di carattere unitario ed omogeneo, destinate agli uffici che saranno abilitati ad esercitare le funzioni derivanti dal disegno di legge in discussione.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Sono favorevole agli emendamenti 1. 2 e 1. 4.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 1. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comunque non inferiori a 40 ore settimanali ».

Gli onorevoli Samà e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Gli onorevoli Rotiroti, Cavicchioli, Mastrogiacomo e Rais hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 40 ore *con le seguenti:* 24 ore.

2. 2.

RAFFAELE ROTIROTI. Prendo la parola per illustrare l'emendamento di cui sono primo firmatario.

Il nostro scopo è quello di evitare che vengano posti termini restrittivi all'attività dei lavoratori. Riducendo da 40 a 24 ore settimanali il minimo previsto, siamo convinti che si arrivi a coprire un arco di tempo pienamente rispondente allo spirito della legge.

La nostra preoccupazione principale riguarda il fatto che con la soppressione dell'articolo 2 si potrebbero provocare numerose disattivazioni dei contratti.

Riteniamo, pertanto, che restringendo il limite a 24 ore si possa far rientrare nella previsione della norma il maggior numero possibile di lavoratori.

FRANCESCO SAMÀ. Poiché il senso del nostro emendamento soppressivo era corrispondente a quello esposto dal collega Rotiroti, ritiriamo il nostro emendamento.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2. 2.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rotiroti ed altri 2. 2, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è rilasciata

anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici;

b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

c) a domicilio ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858;

c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

2. Si prescinde, nei casi previsti dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle appostite liste, elenchi o registri predisposti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

Gli onorevoli Samà e Pallanti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento meramente tecnico e di forma:

Al comma 1, sopprimere la seconda lettera c).

3. 3.

Il relatore, in ottemperanza alla condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Si prescinde, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

3. 6.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: nei casi previsti *con le seguenti:* nei casi indicati al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. 4.

Il Governo ha, altresì, presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Per l'attività lavorativa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'assicurazione contro la tubercolosi al trattamento economico di malattia e maternità.

2. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988.

3. 0. 1.

FRANCESCO SAMÀ. Ritiriamo l'emendamento 3. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Samà e Pallanti 3. 2.

FRANCESCO SAMÀ. A mio giudizio, la lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 è pleonastica.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

FRANCESCO SAMÀ. Ritiriamo l'emendamento 3. 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche se effettuate presso più datori di lavoro.

3. 7.

ANDREA BORRUSO. Poiché la *ratio* della legge è che i lavoratori extracomunitari possano svolgere un lavoro che gli garantisca un guadagno sufficiente per vivere, non è possibile che non possano venire regolarizzati soltanto perché non effettuano le prescritte 24 ore presso un unico datore di lavoro.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borruso 3. 7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 3.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 3. 6.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento del Governo 3. 4 è pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3. 0. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore.* Si tratta di una conseguenza di quanto dovuto per legge. Quindi, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione delle norme della presente legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Gli onorevoli Pallanti e Samà hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

FRANCESCO SAMÀ. Non capisco bene a cosa si riferisca l'espressione: « Il ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione delle norme della presente legge », dal momento che è tutto chiaramente stabilito nell'articolato.

Questo riferimento mi sembra superfluo, a meno che non nasconda qualcosa che non è ben chiaro.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ANDREA BORRUSO. Anch'io sono rimasto sorpreso dal contenuto di questo articolo. Mi chiedo, però, se possa essere interpretato in un modo diverso: potrebbe rappresentare la manifestazione di un'esigenza da parte del ministro del lavoro di ottenere una sorta di mandato per procedere alla riorganizzazione dell'ufficio previsto dalla legge precedente.

PRESIDENTE. L'osservazione del collega Borruso è certamente molto acuta, ma un tale significato mi sembra difficilmente ricavabile dal testo dell'articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4, di cui i deputati Pallanti e Samà hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 s'intende, pertanto, soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

1. Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Samà, Rotiroti, Cima, Diaz, Borruso e Ghezzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro pubblico e privato

invita

il Governo in sede applicativa a diramare direttive uniformi in merito alla validità della prova richiesta dal secondo comma dell'articolo 1 intendendosi che possa essere fornita, in mancanza di passaporto o di documento equipollente o di un atto della pubblica amministrazione, anche da atto notorio ».

0/XI/1874/1.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

FRANCESCO SAMÀ. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANDREA BORRUSO. Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo sul disegno di legge in esame, vorrei chiedere al ministro del lavoro, credo a nome di tutta la Commissione, di procedere al più presto all'organizzazione dell'ufficio previsto dalla legge vigente.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prende atto della richiesta e s'impegna a darvi adempimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari » (1874):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia, Bianchi Fortunato, Borruso, Carrus, Cavicchioli, Cima, Diaz, Facchiano, Francese, Ghezzi, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Pallanti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Recchia, Righi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Scotti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO GHEZZI

Discussione del disegno di legge: Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ».

L'onorevole Rotiroti ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1846 ripropone il testo dell'analogo provvedimento concernente la « Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale », il cui *iter*, nella nona legislatura, era già in notevole stato di avanzamento, avendo ricevuto l'approvazione definitiva della Camera e quella della competente Commissione del Senato in sede referente.

È da sottolineare come alla mancata approvazione definitiva del disegno di legge abbia contribuito non solo la fine anticipata della legislatura, ma anche la difficoltà di trovare un punto d'incontro politico su alcune questioni riguardanti, in modo particolare, gli enti pubblici di ricerca.

La situazione che si è venuta a creare a seguito della mancata definitiva approvazione del provvedimento e la non applicabilità al personale degli enti in questione della normativa contrattuale concernente gli enti pubblici non economici avevano indotto il Governo Fanfani a predisporre uno schema di decreto-legge, poi non varato, per la riproposizione del ci-

tato disegno di legge, con l'aggiunta dell'inclusione, nello stesso schema di provvedimento, degli enti pubblici di ricerca e degli enti lirici. Il secondo titolo, riguardante taluni enti, trovò applicazione: soltanto la prima parte non fu approvata.

È ovvio che l'ulteriore lasso di tempo trascorso senza l'individuazione di una soluzione del problema (che si traduce anche in un evidente nocumento patrimoniale per il personale dipendente dagli enti in argomento) rende ancora più urgente la definizione di un provvedimento legislativo, anche se la situazione si presenta complessa.

L'urgenza, evidenziata dalla stessa assegnazione del disegno di legge alla nostra Commissione in sede legislativa, non ci può però esimere dall'esprimere alcune considerazioni e perplessità in ordine al contenuto del provvedimento ed alle sue implicazioni.

È opportuno fare brevemente cenno anche agli atti e pareri degli organi di giustizia amministrativa, intervenuti per cercare di dare una soluzione pratica ai dubbi interpretativi dovuti alla mancata espressa previsione della collocazione dei più volte richiamati enti in un alveo contrattuale ben preciso, che tenesse conto soprattutto del notevole grado di autonomia degli enti stessi e della loro atipicità rispetto alla previsione della legge-quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93.

Mi sembra che, in maniera giusta, la relazione che accompagna il disegno di legge in esame (riferendosi alla posizione del personale dell'ENEA, il cui trattamento è, allo stato, disciplinato, ai sensi dall'articolo 14 della legge n. 84 del 5 marzo 1982, da contratti collettivi di durata triennale da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative) richiami il parere della I sezione del Consiglio di Stato (n. 175 del 21 marzo 1985) favorevole ad un non inserimento nei comparti della citata legge-quadro in relazione alle peculiarità dell'Ente, pur riconoscendo, al tempo stesso, la natura pubblica non economica dell'ENEA.

La confusione è ancora aumentata, a mio giudizio, in conseguenza di una recente sentenza del TAR del Lazio, pubblicata il 24 giugno 1987, che ha annullato l'implicita inclusione dell'ENEA nel comparto degli enti pubblici non economici, sancendo espressamente l'invalidità del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, nella parte in cui ricomprende l'Ente in tale comparto.

Quanto sostenuto per l'ENEA varrebbe anche per gli altri tre enti previsti nel disegno di legge in esame, ciascuno dotato di proprie caratteristiche, che ne rendono difficile la riconduzione ai comparti del pubblico impiego, anche per le diverse esigenze di ciascun ente in ordine alla politica gestionale del personale.

Dunque, nell'articolato si prevede la possibilità, per i suddetti enti, di continuare ad applicare la disciplina di cui ai rispettivi ordinamenti, ciascuno dei quali e apparso rispondente alle loro specifiche esigenze e caratteristiche.

A mio giudizio, tale argomentazione deve essere suffragata da elementi che possano fornire, quanto meno, un reale quadro della situazione, soprattutto in relazione all'estrema eterogeneità degli enti in discussione.

Ritengo che, prima di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1846, sia necessario attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Inoltre, sarebbe anche utile ed opportuno, proprio per il carattere eterogeneo di tali enti e soprattutto per quanto riguarda un aspetto concernente l'ENEA (che sarebbe auspicabile trovasse collocazione in un provvedimento, all'esame del competente Ministero, inerente a tutti gli enti di ricerca), ascoltare le organizzazioni sindacali, come dalle stesse richiesto, per meglio definire la portata del disegno di legge al nostro esame, che potrebbe riguardare anche altri enti dotati di autonomia, come per esempio il Registro aeronautico italiano, peraltro assimilabile, anche per i suoi compiti, all'ANAV, e per effettuare una verifica sugli stessi intendimenti poli-

tici che presiedono a scelte improntate spesso alle esigenze cui accennavo poc'anzi.

Una necessaria pausa di riflessione e di approfondimento non va a detrimento dell'urgenza in quanto in ogni caso occorre attendere l'espressione del parere, come ho già detto, delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Inoltre, i richiesti ulteriori approfondimenti risulteranno di indubbia utilità anche per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, gettando al tempo stesso le basi per un contributo di chiarezza nel campo della cosiddetta « giungla retributiva », recentemente tornata alla ribalta con il rapporto Carniti, che ha evidenziato notevoli distorsioni ed ingiustizie.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua approfondita e meditata analisi degli aspetti giuridici del provvedimento al nostro esame. Concordo sulla proposta di una pausa di riflessione ora formulata e, pertanto, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO